




CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI n. 839/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
07/02/2022 U-rsp/1102/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: "Costituzione CNI Servizi S.R.L."

Caro Presidente,

è con soddisfazione che Ti comunichiamo che lo scorso 13 gennaio, alla presenza del Notaio Giuseppe Celeste, la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha costituito, quale unico socio, la "CNI Servizi S.R.L.", la società in house della stessa Fondazione che si occuperà dei numerosi e qualificati servizi, a favore degli Ordini Territoriali, delle loro Fondazioni/Consulte e degli Iscritti, e di tante associazioni ed organizzazioni, nonché Enti Pubblici, che già oggi usufruiscono di tali attività (in Allegato Statuto e Atto costitutivo in corso di registrazione).

La costituzione della Società fa seguito, tra l'altro, a specifiche indicazioni del Collegio dei Revisori della Fondazione CNI ed è conseguente al positivo andamento delle entrate della Fondazione nel corso del 2021, dovute appunto alle attività svolte.

Nello scorso esercizio, infatti, le entrate dirette della Fondazione CNI, grazie al lavoro svolto incessantemente dalle strutture del CNI e dal Consiglio, sono risultate superiori a quelle derivanti dal contributo di funzionamento riconosciuto annualmente dal CNI, certificando il raggiungimento dell'obiettivo della notevole riduzione della dipendenza economica della Fondazione dal Consiglio Nazionale, tema più volte affrontato in occasioni di incontro con i Presidenti e sul quale vi era un impegno preciso del Consiglio.

Tale risultato è stato ottenuto attraverso lo sviluppo di iniziative e servizi a favore di Ordini ed Iscritti – e non solo - che hanno notevolmente ampliato l'ambito di attività della Fondazione.

La necessità di costituire la CNI Servizi S.R.L. risiede, principalmente nell'esigenza di avvalersi di uno strumento organizzativo che consenta di ottimizzare i costi e di garantire una gestione economicamente più sostenibile di detti servizi, e di muoversi con maggiore possibilità di intercettare occasioni di estensione di attività e di entrate sul mercato professionale.

La nuova società si avvarrà, per evitare costi aggiuntivi, attualmente delle risorse in termini di personale e di strutture della stessa Fondazione, che saranno eventualmente e progressivamente incrementate in funzione delle nuove entrate, corrispondenti ad altre e qualificate iniziative, già in corso di organizzazione.

La CNI Servizi S.R.L. opererà come affidataria in house di servizi e competenze della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la quale è Socio Fondatore, detenendo l'intero capitale sociale ed esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi degli artt. 2, lett c) e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e dell'art. 5 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 lett. a) b) d) ed e) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ed in particolare:

- a) prestazione di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed enti o società partecipate e/o collegate, per attività di supporto alla:
 - comunicazione a mezzo stampa e digitale;
 - digitalizzazione dei servizi offerti agli Ordini territoriali e ai loro iscritti;
 - organizzazione logistica di congressi, conferenze, eventi ivi compresa la raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni.
- b) promozione, organizzazione ed attuazione di attività a supporto di tutti gli Ordini territoriali e dei loro iscritti per lo sviluppo professionale degli ingegneri;
- c) erogazione e commercializzazione di servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle professioni tecniche;
- d) erogazione e commercializzazione di servizi e prodotti di tipo informatico connessi all'esercizio delle professioni tecniche;
- e) ideazione ed organizzazione di congressi, seminari, convegni, tavole rotonde ed altre manifestazioni legate alle professioni tecniche;
- f) attività editoriale, grafica ed informativa attinente alle professioni tecniche inclusa la redazione di contenuti tecnici;
- g) attività di comunicazione attraverso qualsiasi strumento analogico e digitale inclusa la produzione e la vendita di video, filmati e prodotti multimediali;
- h) realizzazione di gruppi di acquisto e sviluppo di accordi di natura commerciali miranti all'ottenimento di benefici per gli appartenenti alle professioni tecniche;
- i) acquisto e successiva rivendita di prodotti e servizi, software, abbonamenti e pubblicazioni relativi alle professioni tecniche.


Abbiamo già avviato gli ulteriori approfondimenti sul programma della Società e sui conseguenti riflessi sulle attività ed i bilanci futuri degli enti di riferimento, che intendiamo portare alla Vostra attenzione.

Questa iniziativa è un'ulteriore conferma della visione lunga e strategica del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e delle loro organizzazioni, dando spazio alla innovativa capacità di adattarsi alle crescenti esigenze della professione e di individuare nuove ed originali soluzioni e risposte a favore non solo degli Iscritti ma anche dell'intera collettività, consolidando quel modello riconosciuto di efficienza e di guida delle professioni.

Tutto ciò, nel rispetto degli obblighi imposti dalle leggi vigenti, in particolare anche delle recenti norme riformatrici degli Ordini, che affidano ad essi compiti fondamentali non solo di tutela ma anche di promozione e sviluppo della professione, nella piena consapevolezza del suo importante ruolo sociale.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



Allegati: c.s.

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





Repertorio n. 91831

Raccolta n. 38528

**ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno tredici del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue

13 gennaio 2022

In Roma alla via XX Settembre n. 5.

Innanzitutto a me Dottor Giuseppe Celeste, Notaio in Latina, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE

ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 1952, residente in Salerno, via Antonio Galdi n. 15, codice fiscale ZMB RND 52P13 F138Y, il quale interviene al presente atto sia in proprio che nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della "**Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri**", con sede in Roma alla via XX Settembre n. 5, dove domicilia per la carica, codice fiscale 97834130581, autorizzato con verbale del Consiglio di amministrazione in data 17 novembre 2021.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito che dichiara di essere in possesso di tutti i diritti civili e di non essere sottoposto a procedure concorsuali, anche in fase istruttoria, e a provvedimenti, anche penali, che ne limitino la capacità di agire.

ART. 1 = COSTITUZIONE

E' costituita dalla "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" (Socio Fondatore) la "**CNI Servizi S.R.L.**" - Società a responsabilità limitata con unico socio.

La società sarà retta e disciplinata dal presente atto e dalle norme, relative al funzionamento della società, contenute nello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. Si precisa che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Roma.

ART. 3 = OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 lett. a) b) d) ed e) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ed in particolare:

a) prestazione di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed enti o società partecipate e/o collegate, per attività di supporto alla:

- comunicazione a mezzo stampa e digitale;
- digitalizzazione dei servizi offerti agli Ordini territoriali e ai loro iscritti;
- organizzazione logistica di congressi, conferenze, eventi ivi compresa la raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni.

b) promozione, organizzazione ed attuazione di attività a supporto di tutti gli ordini territoriali e dei loro iscritti per lo sviluppo professionale degli ingegneri;

c) erogazione e commercializzazione di servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle professioni tecniche;

- d) erogazione e commercializzazione di servizi e prodotti di tipo informatico connessi all'esercizio delle professioni tecniche;
- e) ideazione ed organizzazione di congressi, seminari, convegni, tavole rotonde ed altre manifestazioni legate alle professioni tecniche;
- f) attività editoriale, grafica ed informativa attinente le professioni tecniche inclusa la redazione di contenuti tecnici;
- g) attività di comunicazione attraverso qualsiasi strumento analogico e digitale inclusa la produzione e la vendita di video, filmati e prodotti multimediali;
- h) realizzazione di gruppi di acquisto e sviluppo di accordi di natura commerciali miranti all'ottenimento di benefici per gli appartenenti alle professioni tecniche;
- i) acquisto e successiva rivendita di prodotti e servizi, software, abbonamenti e pubblicazioni relativi alle professioni tecniche.

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della vigente normativa in materia, previo ottenimento dei titoli abilitativi richiesti dalla legislazione vigente tempo per tempo nonché rispettando le prerogative e le indicazioni della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri tutelandone l'immagine. La società è comunque tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 s.m.i.

Sono fatte salve le riserve previste dalle leggi in materia, tempo per tempo in vigore, per i soggetti aventi determinati requisiti.

La società potrà inoltre, senza che ciò costituisca attività prevalente, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e con l'esclusione di ogni attività rivolta al pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali (anche rendendosi assuntore in procedure concorsuali), mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie; stipulare mutui attivi e passivi, concedere ipoteche, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi.

Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

La società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per la gestione del personale trova applicazione quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 s.m.i.

ART. 4 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero).

Il socio "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" sottoscrive interamente il capitale e si obbliga ad eseguire il conferimento nel modo seguente:

- "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri", costituita in Italia in data 4 febbraio 2015 di nazionalità italiana, sottoscrive una quota di partecipa-

zione al capitale pari al 100% (cento per cento) e si obbliga a conferire una somma pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero).

La "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" a liberazione dell'intera quota di partecipazione come sopra sottoscritta:

a) quanto ad euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero) dichiara di averli già versati al presidente del Consiglio di amministrazione che, qui presente, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Il versamento è avvenuto a mezzo assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero) emesso in favore della società da BPER BANCA S.P.A., Succ. S di Roma in data 16 dicembre 2021, n. 5301213183-06.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, qui presente, dichiara di aver ricevuto la predetta somma;

b) quanto ai restanti euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero) conferisce alla società che accetta la proprietà della piattaforma MyING per la gestione dei crediti formativi professionali (CFP).

Il valore del conferimento è pari ad euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), come risulta descritto nella relazione di stima redatta in data 15 dicembre 2021 dal dottor Alfonso Trignano, nato a Messina il 22 luglio 1982, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina al n. 882, Sez. A ed al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il M.E.F. al n. 160115 (pubblicazione in G.U. del 30 luglio 2010), asseverata con giuramento dinanzi al Tribunale di Messina in data 16 dicembre 2021, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il conferimento viene effettuato ed accettato per il valore emerso dalla perizia e pari ad euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), che è pari all'ammontare della restante quota liberata.

Tutti gli effetti del presente conferimento decorrono dalla data odierna.

ART. 5 = DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

Essa potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

ART. 6 = CARICHE SOCIALI

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri a scelta della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Socio Fondatore) al momento della nomina.

La nomina risponde comunque all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, ferma restando l'attribuzione di particolari diritti ai soci prevista dalla legge e dallo Statuto ai sensi degli artt. 2 e 16 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

Il tutto come meglio indicato nell'allegato Statuto.

Per il primo periodo e precisamente per quattro esercizi e fino all'assemblea

convocata per approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, il Socio Fondatore sceglie di nominare i seguenti Consiglieri:

Presidente: ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 1952, residente in Salerno, via Antonio Galdi n. 15, codice fiscale ZMB RND 52P13 F138Y, cittadino italiano;

Vice Presidente: MASSA Gianni, nato a Roma il 22 maggio 1965, residente in Cagliari alla via Albert Einstein n. 7, codice fiscale MSS GNN 65E22 H501N, cittadino italiano;

Consigliere: CARDINALE Giovanni, nato a Bastia Umbra il 17 luglio 1952, residente in San Giovanni Valdarno alla piazza della fornace n. 11, codice fiscale CRD GNN 52L17 A710U, cittadino italiano;

Consigliere: LAPENNA Michele, nato a Potenza il 13 ottobre 1955, residente in Potenza alla via Leonardo da Vinci n. 36, codice fiscale LPN MHL 55R13 G942T, cittadino italiano;

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, qui presente, accetta la carica conferitagli e dichiara che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dà atto di aver preventivamente acquisito agli atti della società la dichiarazione resa dagli altri consiglieri, come sopra nominati, circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 7 = ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue)

ART. 8 = INDIRIZZO

Ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, e, quindi, ai soli effetti di cui all'art. 111 ter, disp. att., c.c., l'indirizzo della società viene indicato nel comune ove è stata fissata la sua sede alla via XX Settembre n. 5.

ART. 9 = SPESE

Le spese per la costituzione, a carico della società, ammontano approssimativamente a complessivi Euro tremiladuecento.

Non ho dato lettura degli allegati in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su tre fogli per undici facciate ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore quindici e cinquanta.

FIRMATO:

Armando ZAMBRANO

Giuseppe CELESTE (sigillo)

Allegato "A" al n. 91831
del Repertorio e al n. 38528
della Raccolta

STATUTO
(Norme di funzionamento)
della
"CNI Servizi S.R.L." - Società a responsabilità
limitata

* * *

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "**CNI Servizi S.R.L.**".

La società opera come affidataria in house di servizi e competenze della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la quale è Socio Fondatore, detenendo l'intero capitale sociale ed esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi degli artt. 2, lett c) e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e dell'art. 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece al Socio Fondatore decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha una durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

Essa potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 lett. a) b) d) ed e) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ed in particolare:

a) prestazione di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed enti o società partecipate e/o collegate, per attività di supporto alla:

- comunicazione a mezzo stampa e digitale;
- digitalizzazione dei servizi offerti agli Ordini territoriali e ai loro iscritti;
- organizzazione logistica di congressi, conferenze, eventi ivi compresa la raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni.

b) promozione, organizzazione ed attuazione di attività a supporto di tutti gli ordini territoriali e dei loro iscritti per lo sviluppo professionale degli ingegneri;

c) erogazione e commercializzazione di servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle professioni tecniche;

d) erogazione e commercializzazione di servizi e prodotti di tipo informatico connessi all'esercizio delle professioni tecniche;

e) ideazione ed organizzazione di congressi, seminari, convegni, tavole rotonde ed altre manifestazioni legate alle professioni tecniche;

f) attività editoriale, grafica ed informativa attinente le professioni tecniche inclusa la redazione di contenuti tecnici;

g) attività di comunicazione attraverso qualsiasi strumento analogico e digitale inclusa la produzione e la vendita di video, filmati e prodotti multimediali;

h) realizzazione di gruppi di acquisto e sviluppo di accordi di natura commerciali miranti all'ottenimento di benefici per gli appartenenti alle professioni tecniche;

i) acquisto e successiva rivendita di prodotti e servizi, software, abbonamenti e pubblicazioni relativi alle professioni tecniche.

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della vigente normativa in materia, previo ottenimento dei titoli abilitativi richiesti dalla legislazione vigente tempo per tempo nonché rispettando le prerogative e le indicazioni della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri tutelandone l'immagine. La società è comunque tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 s.m.i.

Sono fatte salve le riserve previste dalle leggi in materia, tempo per tempo in vigore, per i soggetti aventi determinati requisiti.

La società potrà inoltre, senza che ciò costituisca attività prevalente, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e con l'esclusione di ogni attività rivolta al pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali (anche rendendosi assuntore in procedure concorsuali), mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie; stipulare mutui attivi e passivi, concedere ipoteche, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi.

Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

La società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per la gestione del personale trova applicazione quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 s.m.i.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero), interamente posseduto dalla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La deliberazione di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento.

In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri potrà, per eventuale fabbisogno finanziario, effettuare ulteriori versamenti.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di legge.

Le somme versate, nel rispetto della normativa vigente, si intendono sempre a titolo gratuito con espresso divieto di qualunque interesse compensativo diretto o indiretto.

ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento ferme restando le particolari prerogative previste dal presente statuto in favore del socio fondatore ai

sensi degli artt. 16, comma 2, lett b) D.Lgs. n. 175/2016 e 2468 c.c.

La partecipazione di capitali privati è ammessa nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i e comunque senza comportare controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

In caso di cessione delle proprie quote, il socio che intende alienare deve chiedere il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le quote che intende trasferire. L'Organo Amministrativo è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare dall'art. 16.

Il socio privato non è titolare del diritto di prelazione sulle quote del socio pubblico cedente.

ARTICOLO 8 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono, fermi i limiti di cui all'art 7 del presente statuto, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Socio Fondatore):

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e suo Presidente;
- c) la nomina dei componenti degli organi di controllo (Collegio Sindacale e/o revisore contabile/collegio dei revisori);
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) l'approvazione degli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto

previsto dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016.

Le decisioni di cui ai punti da a) ad f) sono adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri attraverso delibera consiliare o con atto scritto.

ARTICOLO 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) gli Organi di controllo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o la Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella persona del suo legale rappresentante.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

L'Assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Per quanto riguarda il domicilio elettronico (P.E.C.) si utilizzerà quello fornito alla società dai soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Le Assemblee sono valide anche in mancanza delle suddette formalità, quando è presente o

rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed eventualmente il segretario, se nominato.

ARTICOLO 12 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea esercita, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto le funzioni atte a consentire alla Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società ed in particolare:

- A)** nomina gli amministratori, e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vice-Presidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;
- B)** nomina gli organi di controllo nel rispetto della normativa vigente;
- C)** determina il compenso degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo;

D) autorizza il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente, oltre a quelle previste dal presente statuto, ed individua il contenuto di dette deleghe;

E) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

F) approva gli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016;

G) approva le linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;

H) controlla, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

I) adotta ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività.

Il diritto di voto sulle deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lett. A, D, F, G, H, ed I del presente articolo è riservato al Socio fondatore.

ARTICOLO 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, ovvero in ogni altro caso in cui tutti i soci all'unanimità lo richiedano.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

E' consentita la partecipazione in assemblea mediante mezzi di audio-video comunicazione purché sia possibile effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte le attività assembleari.

ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta - salvo quelli

che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea anche fra i non soci, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono responsabili dell'attività societaria nei confronti dei soci, con l'obiettivo di perseguire le finalità sociali, le indicazioni dell'assemblea e del Socio Fondatore.

Gli amministratori restano in carica per un periodo di 4 esercizi dalla loro nomina e fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio salvo rinuncia, revoca od altra causa di cessazione e sono sempre rieleggibili. In ogni caso, gli amministratori non possono essere dipendenti del Socio Fondatore e/o del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La revoca degli amministratori potrà avvenire soltanto nel caso di gravi irregolarità nella gestione della società o in caso di mancata tutela dell'immagine del Socio Fondatore o del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Nel caso, per qualsiasi causa, venga a cessare il Presidente, anche gli altri amministratori decadono.

Si applica quanto previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto previsto dall'art. 11, comma 1, della Legge 106 del 2011. Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dall'articolo 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Socio Fondatore può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. Il trattamento economico degli amministratori dovrà, in ogni caso, rispettare i

limiti previsti dall'art. 11 commi 6 e 7 D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i.

ARTICOLO 15 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, cod. civ., come in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' consentita la partecipazione al consiglio mediante mezzi di audio-video comunicazione purché sia possibile effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte le attività consiliari.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle condizioni definite dal Consiglio medesimo.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente ovvero, in caso di sua mancanza o impedimento, dal vice presidente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento spedita otto giorni liberi prima dell'adunanza, o nei casi d'urgenza spedita almeno tre giorni liberi prima al domicilio digitale di ciascun consigliere.

Il consiglio potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tale formalità quando siano presenti tutti gli amministratori in carica.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è attribuita la rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può conferire al Presidente ulteriori deleghe per lo svolgimento di attività specifiche.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. In caso di comprovato impedimento del Presidente i relativi poteri sono esercitati da un Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 17 – DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale della società, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, precisandone i poteri, la natura contrattuale del rapporto, la durata dell'incarico e il relativo compenso.

Il Direttore generale, se nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso per la carica di Direttore generale dovrà, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall'art. 11 commi 6 e 7 D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. .

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione ed al deposito del bilancio di esercizio il quale è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

In quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli utili netti d'esercizio saranno ripartiti tra i soci, in proporzione alle partecipazioni possedute,

conformemente alla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio, dedotta la quota per la riserva legale secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 19 - ORGANI DI CONTROLLO

L'Assemblea, con decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, nomina un organo di controllo (collegiale o monocratico) ed un revisore o collegio di revisori (composto da tre componenti tra cui un Presidente).

Chi compone l'organo di controllo (anche monocratico) dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

L'Assemblea che nomina l'organo di controllo determina il compenso ad esso spettante.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore o da un collegio di tre revisori, tra cui un Presidente iscritti nel registro istituito ai sensi di legge.

Il compenso del revisore o del collegio dei revisori è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.

ARTICOLO 20 - RECESSO DEL SOCIO FONDATORE

Il recesso del Socio Fondatore equivale allo scioglimento e messa in liquidazione della società.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea.

Nel caso predetto, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce il numero dei liquidatori, i loro poteri, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed il compenso con l'osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di governo della società a controllo pubblico.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 24 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

FIRMATO:

Armando ZAMBRANO

Giuseppe CELESTE (sigillo)